



Ripartizione II  
Affari Istituzionali,  
competenze ordinamentali e previdenza  
Regione Autonoma Trentino Alto Adige  
Autonome Region Trentino Südtirol

Abteilung II  
Institutionelle Angelegenheiten,  
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

Id Doc: 3981814  
Registro: RATAA



Num. Prot: 0005976/P del: 15/04/2016

38122 TRENTO / TRIENT 15 aprile 2016

Via Gazzoletti, 2 – Tel. 0461 201308 – Fax 0461 201312  
e-mail: ripalst@regione.taa.it  
pec: : ripalst@pec.regione.taa.it

EL	PF	mf
----	----	----

OGGETTO / Diritti di rogito.  
BETREFF

**CIRCOLARE N. 3/EL/2016**

- Ai Comuni della regione autonoma  
Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI
- 38122 Alla Provincia autonoma di Trento  
Servizio Autonomie locali  
Via Romagnosi, 11/a  
TRENTO
- 39100 Alla Provincia autonoma di Bolzano  
Ripartizione 7 – Enti locali  
Piazza Silvius Magnago, 1  
BOLZANO
- 38122 Ai Consorzio dei comuni trentini  
Via Torre Verde, 23  
TRENTO
- 39100 Ai Consorzio dei comuni della  
provincia di Bolzano  
Via Canonico Michael Gamper, 10  
BOLZANO
- Alle Comunità  
della provincia autonoma di Trento  
LORO SEDI
- Alle Comunità comprensoriali  
della provincia autonoma di Bolzano  
LORO SEDI
- Ai Consorzi dei comuni BIM  
della regione Trentino – Alto Adige  
LORO SEDI

La Corte costituzionale – Presidente Marta Cartabia; Redattore Giuliano Amato – ha deciso in data 23 febbraio 2016, con sentenza n.75/2016 depositata in data 7 aprile 2016, il ricorso n. 23/2015 avente ad oggetto talune disposizioni della legge della Regione autonoma Trentino Alto Adige 9 dicembre 2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali" in senso favorevole alla Regione.

Com'è noto – v. Circolare n.1/EL/2015 del 6 febbraio 2015 – i rilievi sollevati dal Consiglio Ministri riguardavano l'articolo 11 (*"Diritti di rogito"*) e l'articolo 16 (*"Valutazione dell'ammissibilità dei referendum popolari nei comuni della provincia di Bolzano"*) della LR 11/2014.

Rispetto a quest'ultima norma il Consiglio regionale, con l'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 24 aprile 2015, n. 5 aveva parzialmente accolto i rilievi governativi, specificando – in primo luogo – che la valutazione di legittimità, regolarità e ammissibilità dei referendum dovrà avvenire sulla base di quanto stabilito nei singoli statuti e regolamenti comunali; introducendo altresì nel procedimento di nomina dei componenti della Commissione di valutazione una *"previa intesa"* tra il Consiglio dei Comuni e i Presidenti del Tribunale di Bolzano, della Sezione di controllo della Corte dei Conti avente sede a Bolzano e della sezione autonoma per la provincia di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

Di conseguenza il Presidente del Consiglio dei Ministri, con atto depositato l'8 settembre 2015 ha rinunciato al ricorso limitatamente all'impugnazione dell'articolo 16 della LR. n. 11/2014. La Regione ha accettato la rinuncia parziale al ricorso con atto depositato il 7 ottobre 2015.

Il ricorso è invece giunto a sentenza per le questioni di legittimità costituzionale promosse in riferimento all'articolo 11 della legge regionale n. 11/2014.

Secondo il Governo tale disposizione regionale, estendendo il diritto di rogito a tutti i segretari comunali – compresi quelli con qualifica dirigenziale – eccedeva la competenza primaria in materia di *"ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"* (articolo 4, n. 3 dello Statuto speciale).

Ad avviso del ricorrente, contrastava inoltre con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 10, comma 2-*bis* del d.l. n. 90/2014.

La disposizione impugnata avrebbe infine incentivato la forma pubblica anche per la stipula di contratti standard di lavori, forniture e servizi, così incidendo sulla disciplina degli atti successivi all'aggiudicazione, in violazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera l) Cost. (disciplina dell'ordinamento civile, materia di esclusiva competenza statale).

Ora la sentenza n. 75/2016 dichiara non fondate – nel merito, v. Capo 6 del *"Considerato in diritto"* – tutte le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 11 della LR n. 11/2014 promosse dal Presidente del Consiglio dei Ministri in riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettera g) ed l) e 117, terzo comma della Costituzione.

Sotto il profilo del coordinamento della finanza pubblica, secondo la Corte costituzionale *"la non fondatezza della censura governativa discende dal peculiare assetto della finanza locale nella Regione autonoma Trentino Alto Adige / Südtirol"*.

La Corte pone a fondamento della propria argomentazione gli articoli 79, comma 3, 80 e 81 dello Statuto speciale, nonché l'articolo 17, comma 1 del d. lgs. n. 268/1992: nel territorio regionale la finanza locale è a carico delle Province autonome. Il finanziamento della spesa dei Comuni non grava quindi sul bilancio dello Stato.

Così come già affermato dalla Corte per il finanziamento del sistema sanitario (in un caso riguardante la Valle d'Aosta), non vale richiamare la potestà legislativa statale in materia di coordinamento della finanza pubblica di cui all'articolo 117, terzo comma Cost. allorché lo Stato non concorre al finanziamento della spesa in quella determinata materia. E neppure [lo Stato] ha titolo per dettare norma di coordinamento finanziario.

Alla luce dei propri precedenti giurisprudenziali, la Corte ha ritenuto che *"...lo Stato, non concorrendo al finanziamento dei Comuni che insistono sul territorio della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol, non può neppure adottare norme per il loro coordinamento finanziario, che infatti compete alla Provincia, ai sensi del richiamato articolo 79, comma 3 dello statuto"*.

Altrettanto interessanti le considerazioni – di merito, e riferite agli elementi più "concreti" del caso – che hanno portato la Corte a respingere la pretesa governativa di veder applicato l'articolo 10, comma 2-bis del d.l. n. 90/2014 anche ai Comuni del Trentino-Alto Adige/Südtirol sulla base di un presunto (e in realtà del tutto infondato) vantaggio per la finanza pubblica.

Vale la pena di riportare per esteso le conclusioni del Capo 6.1 del *"Considerato in diritto"*:  
*"Può aggiungersi che in Trentino-Alto Adige l'applicazione della norma regionale sarebbe bensì estesa anche ai Comuni con segretari dirigenti (12 su 333), ma riconoscerebbe ad essi solo il 75 per cento del diritto di rogito; al contrario, la norma statale si applicherebbe solo ai segretari dei Comuni senza dirigenti (321), tuttavia attribuendo loro l'intero importo del diritto di rogito. Ne deriva che l'applicazione dell'art. 10, comma 2-bis, nell'ordinamento regionale comporterebbe in ogni caso per le finanze comunali un onere maggiore di quello ad esse derivante dall'applicazione della norma regionale impugnata. Quest'ultima, dunque, non può considerarsi in contrasto con la disposizione statale, ma ne costituisce un appropriato adeguamento all'ordinamento regionale, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), trovando la sua giustificazione nelle peculiari caratteristiche demografiche dei Comuni della Regione."*

Quanto al terzo rilievo di incostituzionalità – invasione della materia dell'ordinamento civile – la Corte rileva che la norma regionale si limita a richiamare, ai fini del riconoscimento dei diritti di segreteria, i medesimi atti previsti dalla legislazione statale, senza interferire minimamente con la loro disciplina positiva. Non è ravvisabile pertanto alcuna invasione della materia.

Ne consegue che l'articolo 11 della LR n. 11/2014 non determina neppure alcuna incentivazione della redazione nella forma dell'atto pubblico e dunque non comporta la disparità di trattamento lamentata dal ricorrente, con conseguente non fondatezza della censura relativa alla violazione dell'articolo 3 Cost.

Alla luce della Sentenza n. 75/2015 la disciplina regionale può dunque trovare applicazione in tutti i Comuni della regione, compresi quei Comuni che abbiano in servizio figure dirigenziali (o dipendenti con trattamento dirigenziale) che erano stati invitati (con la Circolare n. 1/EL/2015) a sospendere prudenzialmente la liquidazione delle quote dei proventi dei diritti di rogito spettanti al segretario.

Va da sé che dovranno essere altresì liquidate agli aventi diritto le somme maturate nel frattempo e prudenzialmente accantonate.

Con i migliori saluti.

LA DIRIGENTE LA RIPARTIZIONE II  
dott.ssa Loretta Zanon  
[firmata digitalmente]

